

«Art. 2 - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente *ovvero il punto terminale di rete come definito dall'art. 2 comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;*

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impianistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli appa-

recchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) *impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;*

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

j) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.».

22G00200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2022.

Riparto delle risorse del fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare: l'art. 1, comma 3 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di validità triennale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1; l'art. 1, comma 4 che prevede che in fase di prima appli-

cazione, ai fini dell'adozione di un primo Piano nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 10 ottobre 2021 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 del medesimo art. 1, avvalendosi del tavolo tecnico interistituzionale costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018 integrato, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120; l'art. 8, che dispone che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 120 del 2021, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al decreto-legge n. 120 del 2021 concorrono le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'art. 1, comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della prote-



zione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni; l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1551 del 10 aprile 2018 recante «Costituzione del tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico previsto dall'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto Dipartimento ai fini dell'attività avente cadenza triennale, di ricognizione e valutazione delle attività e degli interventi necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1;

Considerati gli esiti della istruttoria del Dipartimento della protezione civile, compiuta in base alla ricognizione delle più urgenti necessità, prevista, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con l'ausilio del tavolo tecnico interistituzionale costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 43754 dell'11 ottobre 2021 con la quale sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri gli esiti della ricognizione delle urgenti necessità di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 120 del 2 settembre 2021, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» prevista dal comma 4 del medesimo art. 1;

Considerato che la ricognizione delle più urgenti necessità effettuata nel mese di ottobre 2021 non tiene conto delle esigenze previste dalla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 120/2021, relative al potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, in quanto misura inserita solo in fase di conversione del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 155 e

che pertanto, a seguito della ricognizione dei relativi fabbisogni, il finanziamento della stessa avverrà nei riparti delle annualità successive all'annualità 2022;

Ritenuto necessario, ai fini dell'adozione del Piano nazionale previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, provvedere al riparto delle risorse, in fase di prima applicazione proporzionalmente sulla base della sopra citata ricognizione, del Fondo di cui all'art. 1, comma 473 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022;

Considerato che i fabbisogni relativi alle misure di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 120/2021 espressi nella rilevazione trasmessa l'11 ottobre 2021 al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del Dipartimento della protezione civile n. 43754 risultano ammontare per il triennio 2022-2024 ad un totale di euro 62.950.000 e che pertanto potranno essere integralmente finanziati con le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro, e che saranno oggetto di successivi provvedimenti di riparto;

Considerato che i fondi resi disponibili per l'anno 2022 per la realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai fabbisogni espressi nella rilevazione trasmessa l'11 ottobre 2021 al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del Dipartimento della protezione civile n. 43754, si rende pertanto necessario provvedere ad una ripartizione proporzionale delle risorse disponibili per finanziare le misure di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) per l'anno 2022, applicando ai fabbisogni complessivi per l'anno 2022, una riduzione percentuale, determinata dal rapporto tra le risorse del fondo istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021, pari a 40 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle regioni, ed i citati fabbisogni complessivi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;


Vista la seduta straordinaria del citato Comitato tecnico del 1° giugno 2022 che ha esaminato la proposta di riparto, in prima applicazione per l'anno 2022, delle risorse del Fondo di cui di all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021;

Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie relative all'annualità 2022 nei termini e con le modalità che maggiormente possano agevolare l'impiego in tempi rapidi;

Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione protezione civile n. 380009 del 6 giugno 2022;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 luglio 2022;

Di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, dell'interno,



della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse dell'annualità 2022

1. Ai fini dell'adozione di un primo Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 155, sulla base della ricognizione delle più urgenti necessità, effettuata dal Dipartimento della protezione civile avvalendosi del tavolo tecnico interistituzionale di cui in premessa, si provvede in prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473 della medesima legge di bilancio, pari a 40 milioni di euro per l'annualità 2022, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati, individuati e indicati dalle suddette amministrazioni centrali in funzione della natura delle acquisizioni, e alle regioni e province autonome, con le seguenti modalità:

90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed attività già in essere;

10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli stessi.

2. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile verranno definite le relative modalità di rendicontazione e monitoraggio delle attività svolte. Ai fini del trasferimento delle risorse, gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 3.

Restituzione delle eventuali economie

Le eventuali economie dovranno essere restituite mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la succes-

siva riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai pertinenti capitoli di spesa relativi al Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale*
COLAO

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
GELMINI

*Il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale*
CARFAGNA

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della difesa
GUERINI


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
PATUANELLI


*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2973



<i>Ripartizione dei fondi disponibili per l'anno 2022 Enti Territoriali</i>	
REGIONI/PROVINCE AUTONOME	TOTALE
Abruzzo	€ 635.251,88
Basilicata	€ 432.531,26
Calabria	€ 899.648,11
Campania	€ 1.374.834,24
Emilia-Romagna	€ 1.330.975,56
Friuli-Venezia Giulia	€ 544.099,12
Lazio	€ 1.546.164,35
Liguria	€ 614.720,37
Lombardia	€ 2.320.985,81
Marche	€ 547.237,54
Molise	€ 191.682,61
Piemonte	€ 1.619.792,12
Puglia	€ 835.116,02
Sardegna	€ 1.427.480,28
Sicilia	€ 1.139.059,01
Toscana	€ 1.723.506,34
Umbria	€ 518.923,82
Valle d'Aosta	€ 122.144,56
Veneto	€ 1.248.987,96
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 446.005,75
Provincia Autonoma di Trento	€ 480.853,29
Totale	€ 20.000.000,00



AMMINISTRAZIONI STATALI	<i>Ripartizione dei fondi disponibili per l'anno 2022 Amministrazioni Statali</i>			
	<i>Azioni art.1 co. 1 lett. b</i>	<i>Azioni art.1 co. 1 lett. c</i>	<i>Azioni art.1 co. 1 lett. d</i>	<i>TOTALE</i>
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione Civile	€ 2.300.796	€ 0	€ 0	€ 2.300.796
Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri	€ 0	€ 0	€ 17.454	€ 17.454
Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	€ 14.941.951	€ 1.184.778	€ 0	€ 16.126.729
Ministero della Difesa – Forze Armate	€ 1.380.478	€ 174.543	€ 0	€ 1.555.021
Totale	€ 18.623.225	€ 1.359.321	€ 17.454	€ 20.000.000

22A07057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° dicembre 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Vassanelli Lab S.r.l., in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione

adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

